



Ufficio del Registro delle imprese

Alle imprese della province di Brindisi e di Taranto di cui agli allegati elenchi

Oggetto: Cancellazione d'ufficio del domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido ed iscrizione d'ufficio del domicilio digitale. Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 della legge 241/1990 ed in base alle relative " Linee Guida" approvate dalla Camera di commercio di Taranto con atto di indirizzo del Commissario Straordinario n.19 del 22/05/2023. Invito a comunicare il proprio domicilio digitale.

Gentile titolare/legale rappresentante dell'impresa in elenco,
come è noto, il domicilio digitale (casella PEC) dell'impresa individuale o collettiva deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel registro delle imprese (v. comma 2 dell'art. 5 decreto-legge 179/2012 e comma 6-ter dell'art. 16 D.L.18/2008 n. 185). L'imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

Il domicilio digitale (casella PEC) deve, inoltre, essere attivo (non deve cioè essere scaduto né revocato) e riferito all'impresa. In caso contrario va comunicato all'Ufficio del registro delle imprese un nuovo domicilio digitale (casella PEC) dell'impresa.

L'art. 37, comma 1 lett. c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha aggiunto all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 6-ter ha previsto che "Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.";

Da verifiche effettuate è emerso che la Sua impresa/società ha un domicilio digitale (casella PEC) revocato/non valido (elenco allegato).



Secondo quanto previsto dalla normativa vigente sopra indicata e con le modalità previste dalle “Linee Guida” in oggetto, si invita la S.V. a regolarizzare la posizione anagrafica comunicando il domicilio digitale della Sua impresa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente nota all’albo camerale online della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto (www.brta.camcom.it); inoltre l’informativa verrà pubblicata nella sezione “Notizie” del sito.

Per iscrivere la PEC al Registro Imprese, è possibile avvalersi di una delle seguenti modalità:

- procedura “Pratica semplice”, il titolare/legale rappresentante deve essere in possesso di un dispositivo di firma digitale;
- servizio DIRE per la compilazione ed invio della pratica, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante;
- ovvero rivolgendosi ad un intermediario, quale un’organizzazione imprenditoriale o un professionista di fiducia (n.b. per l’iscrizione del domicilio digitale di un’impresa individuale consultare il Provvedimento congiunto Conservatore del Registro imprese – Segretario generale della Camera di commercio di Taranto del 26.06.2013 disponibile sul sito camerale alla pagina <https://www.brta.camcom.it/registro-imprese/provvedimenti-del-conservatore>).

La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria.

Con la comunicazione del domicilio digitale della Sua impresa Lei eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti.

La procedura di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale è tenuta a dare priorità alle segnalazioni e richieste provenienti dalle pubbliche amministrazioni e dai privati, come previsto dalle “Linee Guida” in oggetto.

La presente comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l’elenco delle imprese/società con domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido e l’elenco delle imprese per le quali è stata segnalata l’assenza del domicilio digitale destinatarie del presente procedimento e resterà pubblicata sul sito istituzionale quarantacinque giorni consecutivi. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari decorsi ulteriori quindici giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione.

Scaduti i termini sopra indicati, la Camera di Commercio disporrà:

- 1) la cancellazione d’ufficio del domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido;
- 2) l’assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale alla Sua impresa (escluse le imprese che risultino in fallimento/liquidazione giudiziale), applicando contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento (€ 60,00 per le imprese individuali,



€ 412,00 per le società, cui si aggiungeranno le spese di procedimento). Il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato al domicilio digitale assegnato d'ufficio.

Il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla Sua impresa:

- a) avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa @impresa.italia.it;
- b) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Taranto, 02/09/2026

La Conservatrice del Registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)
(firmato digitalmente)

Allegato

- *elenco imprese con domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido (imprese con sede in provincia di Taranto: n.1.134 - imprese con sede in provincia di Brindisi: n.858);*